



Comune di
Bergamo

Deliberazione del consiglio comunale

Numero Generale	Data
N. 19	04/04/2023

Classificazione	Fascicolo
IV.3	N.68/2023

OGGETTO:IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVAMENTE ALL'ANNO D'IMPOSTA 2023

Adunanza pubblica del Consiglio comunale in data 04/04/2023 convocata alle ore 18:00 nella Sala consiliare

Presiede il presidente del Consiglio comunale Ferruccio Rota

Partecipa il vice segretario generale Vito Gritti

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, sono presenti i consiglieri:

	Nome	Pres	Ass.		Nome	Pres	Ass.
1	GORI GIORGIO		X	18	PAGANONI SIMONE	X	
2	AMADDEO DIEGO	X		19	PECCE LUISA		X
3	BIANCHI FILIPPO	X		20	RAINERI MADDALENA MARIA	X	
4	BOTTARO MASSIMO	X		21	RIBOLLA ALBERTO	X	
5	BRUNI FEDERICA	X		22	RICCARDI FRANCESCA	X	
6	CARRARA ALESSANDRO	X		23	ROTA FERRUCCIO	X	
7	CECI GIANFRANCO		X	24	ROVETTA STEFANO MASSIMILIANO	X	
8	CONTI STELIO	X		25	RUSSO ROMINA	X	
9	CORBANI MONICA	X		26	RUZZINI ORIANA	X	
10	COTER SONIA		X	27	SERRA MASSIMILIANO		X
11	DE BERNARDIS ALESSANDRO	X		28	STUCCHI GIACOMO		X
12	DELIGIOS EZIO	X		29	SUARDI PAOLA	X	
13	FACOETTI ENRICO		X	30	TENTORIO IDA	X	
14	MILESI VIVIANA	X		31	TOGNI STEFANO	X	
15	MINUTI DANILÒ	X		32	VERGALLI ALBERTO		X
16	NESPOLI DENISE		X	33	ZACCARELLI ELEONORA	X	
17	NOSARI LUCA		X				

PRESENTI: 23 ASSENTI:10

Sono inoltre presenti gli assessori

	Nome	Pres	Ass.		Nome	Pres	Ass.
1	MESSINA MARCELLA	X		6	ZENONI STEFANO		X
2	ANGELONI GIACOMO	X		7	MARCHESI MARZIA	X	
3	VALESINI FRANCESCO	X		8	POLI LOREDANA		X
4	GANDI SERGIO	X		9	GHISALBERTI NADIA	X	
5	BREMBILLA MARCO	X					

Il Presidente propone la trattazione dell'argomento in oggetto congiuntamente dell'argomento iscritto al n. 29 "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PER IL TRIENNIO 2023-2025. APPROVAZIONE" al cui verbale si fa rinvio.

... omissis ...

(Durante la discussione entrano in aula il Sindaco, i consiglieri Vergalli, Facoetti, Pecce, Coter, Ceci, Nosari, Serra, Stucchi, Nespoli ed esce la consigliera Raineri; al momento della votazione sono presenti n. 32 consiglieri).

Poiché nessuno chiede la parola, il Presidente mette in votazione palese la proposta di deliberazione presentata dalla Giunta comunale.

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 20 voti favorevoli (Gori, Serra, Vergalli, Russo, Riccardi, Milesi, Rota, Amaddeo, Deligios, Nespoli, Bruni, Paganoni, Zaccarelli, Bottaro, Conti, Togni, De Bernardis, Ruzzini, Suardi, Corbani), n. 12 voti contrari (Ceci, Pecce, Ribolla, Minuti, Bianchi, Carrara, Facoetti, Rovetta, Stucchi, Nosari, Coter, Tentorio).

Il Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che la preindicata proposta di deliberazione è stata approvata a maggioranza di voti nel testo allegato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta dell'assessore al Bilancio, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Visto l'articolo 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che assegna al Consiglio Comunale la competenza circa l'istituzione e l'ordinamento dei tributi locali.

Visti i commi da 738 a 783 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che disciplinano *ex novo* l'imposta municipale propria (IMU) disponendo la competenza del Consiglio Comunale nel modificare le aliquote di base stabilite dalla legge.

Visti i pareri favorevoli espressi sulla suddetta proposta di deliberazione rispettivamente dal responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Generale, sotto il profilo della legittimità, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, dello Statuto comunale.

Visto il parere della 1^a Commissione Consiliare permanente.

Ritenuto di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio

DELIBERA

1. Di confermare per l'anno 2023 l'aliquota di base dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 754, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nella misura dell'1,06 (uno virgola zero sei) per cento;
2. di prendere atto per l'anno 2023 dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, come disposto all'articolo 1, comma 751, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
3. di confermare per l'anno 2023 l'azzeramento dell'aliquota dell'imposta municipale propria (IMU) per i fabbricati rurali a uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, di cui all'articolo 1, comma 750, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. di confermare per l'anno 2023 l'aliquota dell'imposta municipale propria (IMU) per gli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, di cui all'articolo 1, comma 753, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nella misura dell'1,06 (uno virgola zero sei) per cento, con esclusione degli immobili di cui al punto successivo;
5. di confermare per l'anno 2023 l'aliquota dell'imposta municipale propria (IMU) nella misura dello 0,76 (zero virgola settantasei) per cento per l'unità immobiliare classificata nel gruppo catastale D/7, ospitante un'attività produttiva P1 o P3 dell'articolo 15.3 del Piano delle Regole del piano di governo del territorio (PGT), insediatasi nel corso dell'annualità 2023, avente una delle seguenti caratteristiche:
 - a) nuova costruzione con destinazione d'uso legata alla produzione e individuata come funzione P1 o P3, come declinate dall'articolo 15.3 del Piano delle Regole del piano di governo del territorio (PGT);
 - b) nuova destinazione d'uso connessa alla funzione della produzione e individuata come funzione produzione P1 o P3 di cui all'articolo 15.3 del Piano delle Regole del piano di governo del territorio (PGT);
 - c) in caso di destinazione d'uso connessa alla produzione, inutilizzazione da almeno un biennio, come dimostrato dai documenti risultanti presso uffici comunali o presso la Camera di Commercio;
6. di confermare per l'anno 2023 l'aliquota dell'imposta municipale propria (IMU) nella misura dello 0,6 (zero virgola sei) per cento per l'unità immobiliare concessa in locazione a titolo di abitazione principale, ed alle pertinenze ammesse, alle condizioni definite dagli accordi di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
7. di confermare per l'anno 2023 l'aliquota dell'imposta municipale propria (IMU) nella misura dello 0,9 (zero virgola nove) per cento per gli alloggi e le relative pertinenze, regolarmente assegnati a soggetti ivi residenti e dimoranti, posseduti dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque

- denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
8. di confermare per l'anno 2023 l'aliquota dell'imposta municipale propria (IMU) nella misura dello 0,76 (zero virgola settantasei) per cento per gli immobili appartenenti alla categoria catastale C/1 che siano, oltre che utilizzati, anche posseduti dallo stesso soggetto utilizzatore ai fini di attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (esercizi di vicinato);
 9. di confermare per l'anno 2023 l'aliquota dell'imposta municipale propria (IMU) nella misura dello 0,76 (zero virgola settantasei) per cento per gli immobili appartenenti alla categoria catastale C/1 che siano, oltre che utilizzati, anche posseduti dallo stesso soggetto utilizzatore ai fini di attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 e che abbiano una consistenza catastale pari o inferiore 100 metri quadrati;
 10. di confermare per l'anno 2023 l'aliquota dell'imposta municipale propria (IMU) nella misura dello 0,76 (zero virgola settantasei) per cento per gli immobili appartenenti alla categoria catastale C/1 che siano, oltre che utilizzati, anche posseduti dallo stesso soggetto utilizzatore ai fini di attività artigianale comprovata da iscrizione all'apposito albo, e che abbiano una consistenza catastale pari o inferiore 100 metri quadrati;
 11. di confermare per l'anno 2023 l'aliquota dell'imposta municipale propria (IMU) nella misura dello 0,96 (zero virgola novantasei) per cento per gli immobili concessi in uso gratuito a titolo di abitazione principale e relative pertinenze (esclusivamente con riferimento alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e limitatamente a una unità per ciascuna categoria) dal possessore ai suoi famigliari parenti in linea retta di primo grado;
 12. di confermare per l'anno 2023 l'aliquota dell'imposta municipale propria (IMU) nella misura dello 0,76 per cento per i terreni agricoli di cui all'articolo 1, comma 752, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 13. di confermare per l'anno 2023 l'aliquota dell'imposta municipale propria (IMU) nella misura dello 0,4 (zero virgola quattro) per cento per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 14. di disciplinare l'applicazione delle aliquote previste ai punti 8., 9., 10. e 11. della presente deliberazione secondo i seguenti criteri:
 - a) il contribuente con il modello di dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comunica i requisiti necessari all'applicazione delle suddette aliquote;
 - b) la dichiarazione di cui al punto a) deve essere consegnata o spedita al Servizio Tributi e Catasto del Comune di Bergamo, piazza Matteotti 3, entro i termini di legge;
 - c) il Comune di Bergamo si riserva di richiedere la documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato;
 - d) in caso di dichiarazione infedele si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti;
 15. di disciplinare l'applicazione dell'aliquota di cui al punto 5. secondo i seguenti criteri:
 - a) il contribuente deve presentare apposita domanda nella quale deve altresì dichiarare:
 - i. gli estremi identificativi del soggetto richiedente;
 - ii. per i fabbricati aventi le caratteristiche di cui alla lettera a), gli estremi della documentazione comprovante l'ottenimento del titolo ad edificare e la relativa agibilità di un fabbricato con destinazione d'uso comprese nelle definizioni P1 o P3 dell'articolo 15.3 del Piano delle Regole del piano di governo del territorio (PGT) e la data di insediamento dell'attività;
 - iii. per i fabbricati aventi le caratteristiche di cui alla lettera b), gli estremi della documentazione comprovante il titolo per il cambio di destinazione d'uso, con o senza opere, alle destinazioni d'uso comprese nelle definizioni P1 o P3 dell'articolo 15.3 del Piano delle Regole del piano di governo del territorio (PGT) e la data di insediamento dell'attività;
 - iv. per i fabbricati aventi le caratteristiche di cui alla lettera c), gli estremi della documentazione comprovante l'inutilizzo per il biennio antecedente all'insediamento della nuova attività, la destinazione d'uso del fabbricato per attività individuata nelle definizioni P1 o P3 dell'articolo 15.3 del Piano delle Regole del piano di governo del territorio (PGT) e la data di insediamento della nuova attività;
 - v. di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per l'applicazione della aliquota;
 - b) la richiesta di cui al precedente punto a), comprensiva di ogni allegato richiesto, deve essere consegnata o spedita al Servizio Tributi e Catasto del Comune di Bergamo, piazza Matteotti 3 entro il termine di legge di presentazione della dichiarazione IMU;
 - c) il Comune di Bergamo si riserva di richiedere la documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato;
 - d) in caso di dichiarazione infedele si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti;

16. di inviare per via telematica, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle finanze mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

“”

Il Presidente invita il Consiglio comunale, mediante votazione palese, a dichiarare immediatamente eseguibile la predetta deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 20 voti favorevoli (Gori, Serra, Vergalli, Russo, Riccardi, Milesi, Rota, Amaddeo, Deligios, Nespoli, Bruni, Paganoni, Zaccarelli, Bottaro, Conti, Togni, De Bernardis, Ruzzini, Suardi, Corbani), n. 12 voti contrari (Ceci, Pecce, Ribolla, Minuti, Bianchi, Carrara, Facchetti, Rovetta, Stucchi, Nosari, Coter, Tentorio).

Il Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che la preindicata proposta di deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge.



Comune di
Bergamo

DIREZIONE TRIBUTI E SERVIZI CIMITERIALI

SERVIZIO TRIBUTI

Proposta di deliberazione del consiglio comunale

<i>Numero proposta</i>	<i>Data</i>
N. 24	07/03/2023

<i>Classificazione</i>	<i>Fascicolo</i>
IV.3	N.68/2023

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVAMENTE ALL'ANNO D'IMPOSTA 2023

PREMESSO che:

- l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), a eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e, nel contempo, ha, con i successivi commi da 739 a 783, disciplinato *ex novo* l'imposta municipale propria (IMU);
- in particolare, ai commi 756 e 757 dell'articolo 1 della suddetta legge 27 dicembre 2019, n. 160 è stato precisato che:
 - comma 756 – *“A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato”*;
 - comma 757 – *“In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote”*;

ATTESO che l'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno”*, che *“Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale”* e che *“In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”*;

PRESO ATTO che:

- a oggi non è stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto, al comma 756 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'individuazione delle fattispecie di riferimento delle aliquote;
- la risoluzione 1/DF del 18 febbraio 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato testualmente che *“Conseguentemente, atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”*, che *“È evidente, pertanto, che la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al comma 756”*;
- conseguentemente all'attuale mancata adozione del suddetto decreto ministeriale sussiste tuttora in capo agli enti la facoltà di diversificare le aliquote senza alcuna limitazione;

RILEVATO, in relazione a quanto complessivamente stabilito in materia di imposta municipale propria (IMU) dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che:

- il comma 748 dispone che *“L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento”*, con la possibilità per il

- comune, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla di 0,1 punti percentuali – e quindi fino allo 0,6 per cento – o diminuirla fino all’azzeramento;
- il comma 749 dispone, in particolare, che *“Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione”* e che tale detrazione si applica altresì *“agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”*;
 - il comma 750 dispone che *“L’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento”*, con esclusiva possibilità per i comuni di ridurla fino all’azzeramento;
 - il comma 751 dispone che *“Fino all’anno 2021, l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento”*, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all’azzeramento e fermo restando che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i suddetti fabbricati sono esenti dall’imposta;
 - il comma 752 dispone che *“L’aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento”*, con possibilità per i comuni, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento;
 - il comma 753 dispone che *“Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato”*, con possibilità per i comuni, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
 - il comma 754 dispone che *“Per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento”*, con possibilità per i comuni, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento;
 - il comma 755 dispone che *“A decorrere dall’anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06 per cento di cui al comma 754 sino all’1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015”*, con possibilità, negli anni successivi, esclusivamente di ridurre tale maggiorazione;

VISTI:

- il regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) disciplinata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 20 aprile 2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 6 aprile 2022, con la quale sono state approvate le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) relativamente all’anno 2022;

CONSIDERATO che la generale e perdurante situazione di criticità della finanza degli enti locali, connotata da una generalizzata contrazione di risorse trasferite a fronte di spese, in via generale, sempre meno comprimibili, impone la necessità di reperire in misura adeguata le idonee risorse di entrata, al fine di garantire, nel rispetto degli equilibri di bilancio, le imprescindibili e idonee fonti di finanziamento delle spese previste nel bilancio comunale per il ricorrente soddisfacimento dei bisogni del territorio e della comunità amministrata, con il contemporaneo mantenimento degli attuali standard qualitativi nei servizi erogati;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra considerato, di confermare per l’anno 2023 le singole misure delle aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) già in vigore nel 2022, come da dettaglio contenuto nella parte dispositiva della presente proposta;

ATTESO che la stima del gettito derivante dall’applicazione delle aliquote di cui al presente provvedimento, effettuata sulla scorta dei dati in possesso del Servizio Tributi e Catasto riferiti al gettito dell’imposta municipale propria (IMU) per le annualità 2021 e 2022 e da quanto risulta dai dati aggregati

dell'Agenzia del Territorio, è pari per l'anno 2023 a euro 40.500.000, al netto della quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale (FSC) e di proventi derivanti dal contrasto all'evasione ma ricomprensivo delle riscossioni arretrate;

PRESO ATTO che:

- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 prevede che *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (...) e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”,* che *“Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”* e, infine, che *“In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- con decreto del Ministero dell'Interno 30 dicembre 2022, è stato comunicato che ai sensi della legge n° 197 del 29 dicembre 2022, art. 1, comma 775, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023;

Tutto ciò premesso,

SI PROPONE

1. di confermare per l'anno 2023 l'aliquota di base dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 754, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nella misura dell'1,06 (uno virgola zero sei) per cento;
2. di prendere atto per l'anno 2023 dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, come disposto all'articolo 1, comma 751, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
3. di confermare per l'anno 2023 l'azzeramento dell'aliquota dell'imposta municipale propria (IMU) per i fabbricati rurali a uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, di cui all'articolo 1, comma 750, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. di confermare per l'anno 2023 l'aliquota dell'imposta municipale propria (IMU) per gli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, di cui all'articolo 1, comma 753, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nella misura dell'1,06 (uno virgola zero sei) per cento, con esclusione degli immobili di cui al punto successivo;
5. di confermare per l'anno 2023 l'aliquota dell'imposta municipale propria (IMU) nella misura dello 0,76 (zero virgola settantasei) per cento per l'unità immobiliare classificata nel gruppo catastale D/7, ospitante un'attività produttiva P1 o P3 dell'articolo 15.3 del Piano delle Regole del piano di governo del territorio (PGT), insediatasi nel corso dell'annualità 2023, avente una delle seguenti caratteristiche:
 - a) nuova costruzione con destinazione d'uso legata alla produzione e individuata come funzione P1 o P3, come declinate dall'articolo 15.3 del Piano delle Regole del piano di governo del territorio (PGT);
 - b) nuova destinazione d'uso connessa alla funzione della produzione e individuata come funzione produzione P1 o P3 di cui all'articolo 15.3 del Piano delle Regole del piano di governo del territorio (PGT);
 - c) in caso di destinazione d'uso connessa alla produzione, inutilizzazione da almeno un biennio, come dimostrato dai documenti risultanti presso uffici comunali o presso la Camera di Commercio;
6. di confermare per l'anno 2023 l'aliquota dell'imposta municipale propria (IMU) nella misura dello 0,6 (zero virgola sei) per cento per l'unità immobiliare concessa in locazione a titolo di abitazione principale, ed alle pertinenze ammesse, alle condizioni definite dagli accordi di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
7. di confermare per l'anno 2023 l'aliquota dell'imposta municipale propria (IMU) nella misura dello 0,9 (zero virgola nove) per cento per gli alloggi e le relative pertinenze, regolarmente assegnati a soggetti ivi

residenti e dimoranti, posseduti dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

8. di confermare per l'anno 2023 l'aliquota dell'imposta municipale propria (IMU) nella misura dello 0,76 (zero virgola settantasei) per cento per gli immobili appartenenti alla categoria catastale C/1 che siano, oltre che utilizzati, anche posseduti dallo stesso soggetto utilizzatore ai fini di attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (esercizi di vicinato);
9. di confermare per l'anno 2023 l'aliquota dell'imposta municipale propria (IMU) nella misura dello 0,76 (zero virgola settantasei) per cento per gli immobili appartenenti alla categoria catastale C/1 che siano, oltre che utilizzati, anche posseduti dallo stesso soggetto utilizzatore ai fini di attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 e che abbiano una consistenza catastale pari o inferiore 100 metri quadrati;
10. di confermare per l'anno 2023 l'aliquota dell'imposta municipale propria (IMU) nella misura dello 0,76 (zero virgola settantasei) per cento per gli immobili appartenenti alla categoria catastale C/1 che siano, oltre che utilizzati, anche posseduti dallo stesso soggetto utilizzatore ai fini di attività artigianale comprovata da iscrizione all'apposito albo, e che abbiano una consistenza catastale pari o inferiore 100 metri quadrati;
11. di confermare per l'anno 2023 l'aliquota dell'imposta municipale propria (IMU) nella misura dello 0,96 (zero virgola novantasei) per cento per gli immobili concessi in uso gratuito a titolo di abitazione principale e relative pertinenze (esclusivamente con riferimento alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e limitatamente a una unità per ciascuna categoria) dal possessore ai suoi famigliari parenti in linea retta di primo grado;
12. di confermare per l'anno 2023 l'aliquota dell'imposta municipale propria (IMU) nella misura dello 0,76 per cento per i terreni agricoli di cui all'articolo 1, comma 752, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
13. di confermare per l'anno 2023 l'aliquota dell'imposta municipale propria (IMU) nella misura dello 0,4 (zero virgola quattro) per cento per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
14. di disciplinare l'applicazione delle aliquote previste ai punti 8., 9., 10. e 11. della presente deliberazione secondo i seguenti criteri:
 - a) il contribuente con il modello di dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comunica i requisiti necessari all'applicazione delle suddette aliquote;
 - b) la dichiarazione di cui al punto a) deve essere consegnata o spedita al Servizio Tributi e Catasto del Comune di Bergamo, piazza Matteotti 3, entro i termini di legge;
 - c) il Comune di Bergamo si riserva di richiedere la documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato;
 - d) in caso di dichiarazione infedele si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti;
15. di disciplinare l'applicazione dell'aliquota di cui al punto 5. secondo i seguenti criteri:
 - a) il contribuente deve presentare apposita domanda nella quale deve altresì dichiarare:
 - i. gli estremi identificativi del soggetto richiedente;
 - ii. per i fabbricati aventi le caratteristiche di cui alla lettera a), gli estremi della documentazione comprovante l'ottenimento del titolo ad edificare e la relativa agibilità di un fabbricato con destinazione d'uso comprese nelle definizioni P1 o P3 dell'articolo 15.3 del Piano delle Regole del piano di governo del territorio (PGT) e la data di insediamento dell'attività;
 - iii. per i fabbricati aventi le caratteristiche di cui alla lettera b), gli estremi della documentazione comprovante il titolo per il cambio di destinazione d'uso, con o senza opere, alle destinazioni d'uso comprese nelle definizioni P1 o P3 dell'articolo 15.3 del Piano delle Regole del piano di governo del territorio (PGT) e la data di insediamento dell'attività;
 - iv. per i fabbricati aventi le caratteristiche di cui alla lettera c), gli estremi della documentazione comprovante l'inutilizzo per il biennio antecedente all'insediamento della nuova attività, la destinazione d'uso del fabbricato per attività individuata nelle definizioni P1 o P3 dell'articolo 15.3 del Piano delle Regole del piano di governo del territorio (PGT) e la data di insediamento della nuova attività;
 - v. di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per l'applicazione della aliquota;

- b) la richiesta di cui al precedente punto a), comprensiva di ogni allegato richiesto, deve essere consegnata o spedita al Servizio Tributi e Catasto del Comune di Bergamo, piazza Matteotti 3 entro il termine di legge di presentazione della dichiarazione IMU;
 - c) il Comune di Bergamo si riserva di richiedere la documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato;
 - d) in caso di dichiarazione infedele si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti;
16. di inviare per via telematica, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle finanze mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
17. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire una celere attivazione, anche a livello operativo, di quanto deliberato.

**L'Assessore al Bilancio
Sergio Gandi**